



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: recepimento direttive Ue

Come da articolo 306, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 – secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al citato decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale – si procede alla sostituzione dell'Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008 (dedicato ai dispositivi di protezione individuale) aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva UE 2019/1832 ed alla sostituzione degli allegati XLIV, XLVI e XLVII al D.Lgs. n. 81/2008 (relativi agli agenti biologici), recependo la direttiva UE n. 2019/1833.

Riferimenti

D.I. 20 dicembre 2021

D.I. 27 dicembre 2021

Rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: test di conoscenza della lingua italiana

Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consenta di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. A tal fine, lo straniero effettua un apposito test, presentando, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, e l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova. La prefettura convoca, entro 60 giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test in questione.

Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel Sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa richiesta.

Riferimenti

D.M. 7 dicembre 2021

NORMATIVA

PRASSI

Gestione separata INPS, le nuove aliquote per l'anno 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per il finanziamento della prestazione DIS-COLL, è previsto l'obbligo del versamento di un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl (1,31%), in sostituzione di quella precedente pari allo 0,51%. Sono interessati dalla modifica dell'aliquota i soggetti i cui compensi derivino da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se non beneficiari della prestazione DIS-COLL;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

Continuano, invece, a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL, i compensi corrisposti come: componenti di commissioni e collegi; amministratori di Enti locali; venditori porta a porta; attività di lavoro autonomo occasionale; associati in partecipazione (non ancora cessati); medici in formazione specialistica. Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva, possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo, entro 3 mesi dalla data dell'11 febbraio 2022. In ragione dell'erogazione, in via sperimentale, da parte dell'INPS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, c.d. ISCRO, in favore dei professionisti, per l'anno 2022 è previsto un incremento della relativa aliquota di finanziamento, pari allo 0,51%.

PROFESSIONISTI	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

NORMATIVA

Per l'anno 2022, il massimale di reddito è pari ad euro 105.014,00. Il minimale di reddito, invece, è pari ad euro 16.243,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% ottengono l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore ottengono l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- euro 4.260,54 (di cui euro 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- euro 5.477,14 (di cui euro 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- euro 5.689,92 (di cui euro 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

Riferimenti

INPS, circolare 11 febbraio 2022, n. 25

Tutele previste, durante l'emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. "fragili"

Nell'ambito della disciplina delle tutele previste durante l'emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori "fragili", l'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata dal legislatore. Per l'anno 2022, infatti, è stata disposta la sola proroga delle disposizioni di cui al comma 2-bis, articolo 26, D.L. n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili; per l'anno 2022 non è dunque possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del citato decreto legge. Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili. Sotto il profilo gestionale, al fine di consentire comunque l'individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati di cui all'articolo 26 cit., per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l'anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all'acquisizione dei certificati cartacei.

Riferimenti

INPS, messaggio 11 febbraio 2022, n. 679

Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali: rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

Per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti beneficiari dell'esonero contributivo previsto dalla Legge n. 178/2020, le eccedenze dei versamenti del 2021 conseguenti all'applicazione dell'esonero vengono automaticamente utilizzate a copertura di



NORMATIVA

quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Nell'ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso "Domande Telematizzate" > "Rimborso e/o compensazione contributiva". Il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l'esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione. Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le "Comunicazioni Bidirezionali" in presenza del riferimento "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione" nell'oggetto.

Riferimenti

INPS, messaggio 11 febbraio 2022, n. 688

INPGI: chiarimenti sul contributo aggiuntivo e sull'istituzione dell'Assegno unico e universale

Tenuto conto del mutato quadro normativo delineato dall'articolo 1, commi da 103 a 118, della Legge n. 234/2021, che ha disposto la cessazione della funzione previdenziale svolta da INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria ed il passaggio della stessa al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS a far data dal 1° luglio 2022, il CdA dell'INPGI ha disposto la temporanea sospensione dell'attuazione delle misure contenute nella Delibera n. 27/2021 (la quale prevedeva l'istituzione di un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per un periodo di 5 anni, pari all'1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) in attesa di ricevere dai Ministeri vigilanti i necessari chiarimenti.

Con riferimento invece, all'introduzione dall'Assegno unico e universale, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all'INPGI, a decorrere dal 1° marzo 2022, non potranno erogare ai giornalisti - né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) - importi a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell'Assegno unico universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi. La cessazione opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell'INPGI. Per i periodi precedenti marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso. Resta, altresì, confermata - anche per i periodi successivi a marzo 2022 - la vigente normativa in materia di ANF per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell'Assegno unico universale.

Riferimenti

INPGI, circolare 11 febbraio 2022, n. 4